

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta  
del 22 dicembre 2004.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianco Enzo, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoroso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianco Enzo, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri,

Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 21 dicembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PERROTTA: « Disposizioni per contrastare le falsificazioni nel campo dell'arte » (5506);

PERROTTA: « Disposizioni sulle sigarette cosiddette "light" » (5507);

PERROTTA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui patrimoni abitativi degli enti locali » (5508).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di un progetto di legge  
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

DAMIANI ed altri: « Disposizioni per favorire l'assistenza domiciliare ai cittadini anziani e disabili » (5465) *Parere delle*

*Commissioni V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII.*

#### **Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 23 novembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea Giorgio CONTE ed altri n. 9/4447/154, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2003, concernente la vendita degli alloggi militari.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro delle attività produttive.**

Il ministro delle attività produttive, con lettera del 24 novembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea CABRAS ed altri n. 9/3297/7, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 luglio 2003, concernente la determinazione delle tariffe dell'elettricità da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 276, RECANTE DISPOSIZIONI  
URGENTI PER SNELLIRE LE STRUTTURE ED INCREMENTARE  
LA FUNZIONALITÀ DELLA CROCE ROSSA ITALIANA (5434)**

**(A.C. 5434 - Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo  
n. 2.

**(A.C. 5434 - Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:*

NULLA OSTA

*Sugli emendamenti trasmessi dall'As-  
semblea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.11, 3.4, 3.5, 3.11 e  
6.2, in quanto suscettibili di determinare  
nuovi o maggiori oneri per la finanza  
pubblica privi di idonea quantificazione e  
copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel  
fascicolo n. 1.

**(A.C. 5434 - Sezione 3)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 19 novembre 2004,  
n. 276, recante disposizioni urgenti per  
snellire le strutture ed incrementare la  
funzionalità della Croce Rossa italiana, è  
convertito in legge con le modificazioni  
riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il  
giorno successivo a quello della sua pub-  
blicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

*(Compiti della Croce Rossa italiana).*

1. All'articolo 2, primo comma, n. 2),  
del decreto del Presidente della Repub-  
blica 31 luglio 1980, n. 613, sono aggiunte,  
in fine, le seguenti lettere:

« *d-bis*) promuovere la diffusione  
della coscienza trasfusionale tra la popo-  
lazione e organizzare i donatori volontari,  
nel rispetto della normativa vigente e delle  
norme statutarie;

*d-ter*) svolgere altri servizi sociali ed  
assistenziali in materia sanitaria indicati  
dallo statuto della Croce Rossa italiana e  
consentiti dalla legge ».

## ART. 2.

(Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana).

1. All'articolo 8, primo comma, del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ispettrice nazionale dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente; la nomina e la conferma sono disposte sentito il Presidente nazionale della C.R.I.».

2. L'articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è sostituito dal seguente:

«ART. 12. — Le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale dell'ispettorato durano in carica quattro anni e sono confermabili per non più di una volta consecutivamente. Le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudini al comando; durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente».

## ART. 3.

(Struttura della Croce Rossa italiana).

1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello:

I) un'organizzazione centrale composta:

a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi; il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale;

b) dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti

da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.;

c) dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente nazionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti della C.R.I.;

d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni in seduta permanente su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonché da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena di invalidità, verifica la legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e riferisce dei controlli effettuati al Ministero della salute; il collegio può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;

II) un'organizzazione regionale composta dai comitati regionali, istituiti presso

ciascuna regione e che si articolano nei seguenti organi:

a) il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i soci attivi della regione, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale;

b) l'assemblea regionale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;

c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.; il consiglio è integrato da un rappresentante designato dal presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto;

III) un'organizzazione provinciale composta dai comitati provinciali, che si articolano nei seguenti organi:

a) il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale;

b) l'assemblea provinciale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della provincia, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;

c) il consiglio direttivo provinciale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea provinciale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali

delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;

IV) un'organizzazione locale composta dai comitati locali, che si articolano nei seguenti organi:

a) il presidente locale, eletto dall'assemblea locale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale;

b) l'assemblea locale, costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale;

c) il consiglio direttivo locale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice locali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato locale;

V) attribuzione da parte dello statuto al consiglio direttivo nazionale ed ai consigli direttivi provinciali, oltre agli altri compiti statutari, anche di poteri di controllo sull'attività dei comitati locali, con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione ».

#### ART. 4.

*(Incompatibilità delle cariche sociali).*

1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al numero 4) dopo le parole: « incarichi retribuiti dall'Associazione stessa » sono aggiunte le seguenti: « o, al di fuori dei casi previsti dal presente decreto, con la titolarità di altre cariche associative, salva la facoltà di opzione dell'interessato. La carica di Presidente nazionale non è cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto Presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro dieci

giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto Presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto Presidente nazionale ».

## ART. 5.

*(Tenuta dell'elenco dei soci con diritto di elettorato attivo).*

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Il libro dei soci è aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o ritarda l'aggiornamento dei libri è punito con la sanzione pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle autorità di cui al primo comma e al Presidente nazionale, è punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero della salute ed il relativo procedimento è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

2. Hanno diritto all'elettorato attivo, per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse, risultino essere regolarmente iscritti all'associazione da almeno ventiquattro mesi; tale qualità si presume, salvo prova contraria, in favore di coloro che, alla data del 31 dicembre 2001, risultavano essere regolarmente iscritti nell'elenco dei soci delle rispettive componenti.

## ART. 6.

*(Statuto della Croce Rossa italiana).*

1. Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate le disposizioni di revisione dello statuto vigente della C.R.I.. A seguito della data di entrata in vigore delle norme di revisione si procede alla immediata ricostituzione di tutte le cariche elettive; dalla data di nomina dei nuovi titolari delle cariche elettive decadono, contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'incarico di Commissario straordinario della C.R.I. può essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria.

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

## ART. 7.

*(Disposizioni finali).*

1. Dall'applicazione del presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

## ART. 8.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 5434 – Sezione 4)**

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA  
COMMISSIONE**

*All'articolo 1, al comma 1, la lettera d-ter) è sostituita dalla seguente:*

« *d-ter)* svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana ».

*All'articolo 2, il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

« 1. Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.

1-bis. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalità indicate nel presente articolo »;

*la rubrica è sostituita dalla seguente:* « (Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie) ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, capoverso 3), numero I):*

*alla lettera a), le parole: « i soci attivi; il quale » sono sostituite dalle seguenti: « i soci attivi, il quale »;*

*alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: « ; nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l'Assemblea nazionale è integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali »;*

*alla lettera d), le parole: « in seduta permanente » sono soppresse e le parole: « riferisce dei controlli » sono sostituite dalle seguenti: « riferisce sui controlli »;*

*al comma 1, capoverso 3), numero II), lettera c), le parole: « il consiglio è integrato da un rappresentante designato dal Presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto; » sono soppresse.*

*All'articolo 5:*

*al comma 1, capoverso, dopo le parole: « da euro cinquecento a » è inserita la seguente: « euro »;*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« 1-bis. Al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le parole: "Ha altresì l'obbligo" sono sostituite dalle seguenti: "L'Associazione della C.R.I. ha altresì l'obbligo" ».

*All'articolo 6, al comma 2, la parola: « elettive » è soppressa ovunque ricorra.*

*All'articolo 7, al comma 1, le parole da: « decreto-legge » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».*

**(A.C. 5434 – Sezione 5)****PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

*(Compiti della Croce Rossa italiana).*

*Sopprimerlo.*

- 1. 3.** Battaglia, Mosella, Maura Cossutta, Burtone, Zanella, Luigi Pepe, Valpiana, Bindi, Cima, Mazzuca Poggiolini.

*Al comma 1, capoverso, lettera d-bis), sostituire le parole: coscienza trasfusionale con le seguenti: donazione del sangue.*

- 1. 5.** Mosella, Battaglia, Maura Cossutta, Burtone, Giacco, Bindi, Zanella, Valpiana, Luigi Pepe, Cima, Mazzuca Poggiolini.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera d-ter).*

- 1. 2.** Mosella, Battaglia, Maura Cossutta, Burtone, Giacco, Bindi, Zanella, Valpiana, Luigi Pepe, Cima, Mazzuca Poggiolini.

*Al comma 1, capoverso, lettera d-ter), dopo le parole: 23 dicembre 1978, n. 833, aggiungere le seguenti: e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613,*

- 1. 10.** Battaglia, Bindi, Mosella, Maura Cossutta, Burtone, Giacco, Zanella, Luigi Pepe, Cima, Mazzuca Poggiolini.

*Al comma 1, lettera d-ter), aggiungere, in fine le parole: , nell'ambito della normativa prevista ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.*

- 1. 1.** Battaglia, Bindi, Mosella, Maura Cossutta, Burtone, Giacco, Zanella, Luigi Pepe, Cima, Mazzuca Poggiolini.

**ART. 2.**

*(Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie).*

*Sopprimerlo.*

- 2. 4.** Valpiana.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: L'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa italiana prescelto fra i colonnelli in servizio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del Presidente generale, ai sensi dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, come modificato dalla legge 25 luglio 1941, n. 883.*

- 2. 10.** Catanoso.

**(Approvato)**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: terna di nomi aggiungere le seguenti: scelta tra gli ufficiali in servizio del Corpo medesimo e.*

- 2. 14.** Massidda, Dorina Bianchi, Ercole, Moroni.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è nominata con decreto fino alla fine del periodo con le seguenti: proviene dal Corpo delle infermiere volontarie ed è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata al Presidente nazionale della Croce Rossa italiana dall'ispettrice nazionale uscente, tre mesi prima della fine del mandato, avendo sentito il Consiglio nazionale del Corpo.*

- 2. 12.** De Franciscis.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* individuata sulla base di criteri di competenza, professionalità ed esperienza nell'ambito del Corpo, sentita l'ispettrice nazionale uscente.

- 2. 15.** Battaglia, Bindi, Mosella, Maura Cossutta, Burtone, Giacco, Zanella, Luigi Pepe, Cima, Mazzuca Poggiolini.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:* L'ispettrice nazionale aggiungere le seguenti: è scelta tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudini al comando,

- 2. 16.** Massidda, Dorina Bianchi, Ercole, Moroni.

**(Approvato)**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana deve provenire dal corpo di appartenenza.

- 2. 17.** (Testo modificato nel corso della seduta). Fontana, Cossiga.

**(Approvato)**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'incarico di ispettrice nazionale può essere conferito a infermiere volontarie in ruolo attivo da almeno dieci anni consecutivi e che abbiano ricoperto nei quattro anni precedenti la nomina uno degli incarichi di cui all'articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, come sostituito dal comma 2.

- 2. 1.** Maura Cossutta, Battaglia, Bindi, Mosella, Burtone, Giacco, Zanella, Valpiana, Luigi Pepe, Cima, Mazzuca Poggiolini.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici

di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudine al comando; durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente.

- \* **2. 18.** Battaglia, Bindi, Mosella, Maura Cossutta, Burtone, Giacco, Zanella, Valpiana, Luigi Pepe, Cima, Mazzuca Poggiolini.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudine al comando; durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente.

- \* **2. 19.** Massidda, Dorina Bianchi, Ercole, Moroni.

**(Approvato)**

*Al comma 2, capoverso ART. 12, primo periodo, sostituire le parole da:* durano in carica fino a: centro di mobilitazione con le seguenti: , le ispettrici di centro di mobilitazione.

- 2. 13.** De Franciscis.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2-bis. L'organico del Corpo militare in servizio è desunto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2004.

2-ter. Al personale del Corpo militare in servizio continuativo si applicano le norme sul trattamento giuridico, econo-

mico e previdenziale del servizio permanente effettivo dell'Esercito, in quanto applicabile.

2-*quater*. Nel regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, modificato dalla legge 25 luglio 1941, n. 883, le parole: « presidente del comitato centro di mobilitazione » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « comandante del centro di mobilitazione ».

**2. 11.** Catanoso.

**(Approvato)**

ART. 3.

*(Struttura della Croce Rossa italiana).*

*Al comma 1, capoverso 3), numero I), lettera b), aggiungere, in fine, le parole: è integrata, altresì, dai presidenti dei centri di mobilitazione C.R.I. previsti dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, a condizione che gli ufficiali di grado elevato ad essi preposti siano in congedo e rivestano tali cariche a titolo gratuito.*

**3. 10.** Fontana, Cossiga.

*Al comma 1, capoverso 3), numero I), lettera d), sostituire le parole: da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. con le seguenti: da un collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali.*

**3. 5.** Lumia, Mosella, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Bindi, Valpiana, Luigi Pepe, Cima, Mazzuca Poggiolini.

*Al comma 1, capoverso 3), numero II), aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*d) un collegio dei revisori dei conti regionale nominato dai Ministeri competenti di concerto con la Conferenza per-*

*manente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,*

**3. 4.** Lumia, Battaglia, Mosella, Maura Cossutta, Bindi, Zanella, Valpiana, Luigi Pepe, Cima, Mazzuca Poggiolini.

*Al comma 1, capoverso 3), aggiungere, in fine, il seguente numero:*

VI) una organizzazione ausiliaria delle Forze armate dipendente direttamente dal Presidente nazionale sotto la vigilanza del Ministero della difesa, strutturata militarmente ai sensi e per i fini delle Convenzioni internazionali di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra, recepite nella legge 27 ottobre 1951, n. 1739.

**3. 11.** Fontana, Cossiga.

ART. 5.

*(Tenuta dell'elenco dei soci con diritto di elettorato attivo).*

*Al comma 2, sopprimere le parole: ; tale qualità fino alla fine del comma.*

**5. 25.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo le parole: 31 dicembre 2001 aggiungere le seguenti: e per gli anni successivi.*

**5. 10.** Perrotta.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-*bis*. Gli appartenenti al Corpo militare, che non partecipano alle votazioni fatta eccezione per l'elezione del Presidente nazionale e per le modifiche statutarie, sono rappresentati nei consigli direttivi, qualora siano trattate questioni inerenti l'impiego di personale militare, dal comandante territorialmente competente, o suo delegato.

**5. 11.** Fontana, Cossiga.

## ART. 6.

*(Statuto della Croce Rossa italiana).*

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: tutte le cariche aggiungere la seguente: elettive.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: titolari delle cariche aggiungere la seguente: elettive.*

**6. 10.** De Franciscis.

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**6. 24.** Valpiana.

*Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: All'atto dell'approvazione del nuovo statuto, il commissario straordinario della C.R.I. decade dalla carica. Fino all'elezione del nuovo Presidente della C.R.I. viene nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri una Commissione composta da tre saggi che è incaricata di gestire la vita ordinaria dell'associazione e presiede all'attuazione della nuova disciplina statutaria. I tre componenti sono proposti rispettivamente dal Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dalla Conferenza delle Regioni e dall'ANCI.*

**6. 2.** Lumia, Battaglia, Mosella, Maura Cossutta, Bindi, Zanella, Valpiana, Luigi Pepe, Cima, Mazzuca Poggiolini.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3211 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2004, N. 273, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE IN MATERIA DI SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DEI GAS AD EFFETTO SERRA NELLA COMUNITÀ EUROPEA (APPROVATO DAL SENATO) (5467)**

**(A.C. 5467 — Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

**(A.C. 5467 — Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione del Ministero dell'ambiente sono sufficienti a far fronte alle funzioni allo stesso affidate ai sensi dell'articolo 3, comma 1;

rilevato, tuttavia, che la clausola di invarianza di cui al medesimo comma, la quale è riferita al bilancio dello Stato, potrebbe non risultare sufficiente ad escludere l'emersione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e in par-

ticolare per l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, di cui è previsto che il Ministero dell'ambiente possa avvalersi;

considerato che non sono stati forniti gli elementi informativi necessari per verificare la congruità della quantificazione dell'onere indicato all'articolo 3-bis;

rilevato, altresì, che la clausola di copertura finanziaria di cui al medesimo articolo 3-bis non risulta pienamente coerente con la vigente disciplina contabile in quanto:

non viene inserita apposita clausola di salvaguardia per la compensazione degli eventuali oneri che dovessero eccedere le previsioni di spesa;

viene previsto l'utilizzo di tariffe di cui non risulta certa l'effettiva acquisizione e la cui congruità, rispetto all'entità dell'onere, è interamente demandata alle determinazioni che verranno assunte dalle amministrazioni interessate, peraltro non puntualmente identificate;

non sembra di potersi evitare l'eventualità di un disallineamento temporale tra l'effettiva acquisizione dei proventi derivanti dalle tariffe e l'emersione degli oneri:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti *condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*:

*All'articolo 3, comma 1, le parole: a carico del bilancio dello Stato siano sostituite dalle seguenti: per la finanza pubblica.*

*Sia soppresso l'articolo 3-bis.*

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.6, 1.14, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.8, 3.10, 3.11, 3-bis.1, 3-bis.2, 3-bis.4, 3-bis.5, nonché sugli articoli aggiuntivi 1.01, 3.01 e 3.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

#### ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

#### PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 3.50 della Commissione, con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che l'emendamento sia riformulato mediante l'approvazione del subemendamento 0.3.50.1;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4, non compresi nel fascicolo n. 2.

#### (A.C. 5467 – Sezione 3)

#### ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

#### ART. 1.

1. Il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

#### ARTICOLO 1.

*(Autorizzazione ad emettere gas serra).*

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano, entro il 5 dicembre 2004, all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, posti in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano apposita domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di

entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.

3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è redatta conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE. Le specifiche relative al formato ed alle modalità per la trasmissione della domanda di autorizzazione, nonché le specificazioni relative alle informazioni da includere nella stessa, sono definite, entro sei giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è rilasciata mediante provvedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive e contiene gli elementi di cui all'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE.

#### ARTICOLO 2.

*(Raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11, comma 4, della direttiva 2003/87/CE).*

1. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano all'autorità nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007, con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le specifiche relative al formato ed

alle modalità per la trasmissione delle suddette informazioni, nonché le specificazioni sui dati richiesti, sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive.

#### ARTICOLO 3.

*(Disposizioni transitorie e finali).*

1. Fino al recepimento della direttiva 2003/87/CE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di autorità nazionale competente, avvalendosi a tale fine, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente.

2. Il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni predisposto, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004, vale quale Piano nazionale di assegnazione per il periodo 2005-2007, fatti salvi gli aggiustamenti previsti a seguito della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2, nonché le modifiche e le integrazioni che la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione del Piano stesso.

#### ARTICOLO 4.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.